



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 77 del 16 aprile 2014**

**OGGETTO: Comune di San Stino di Livenza (VE)**  
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS**  
**D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, individuata con DGR 23/2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- DATO ATTO** che:
- Il Comune di San Stino di Livenza ha approvato con DGC n. 102 del 28.05.09 il "Documento Preliminare e lo schema di accordo di pianificazione", ai sensi dell'art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale. L'accordo di copianificazione per la redazione del P.A.T. in esame è stato sottoscritto in data 9.01.10. In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale, mediante incontri di lavoro e pubbliche assemblee.
  - Il Comune ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti



dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione. Con DCC n. 6 del 6.03.13 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dall'art. 15 della LR n. 11 del 23.04.04.

- Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio del Comune, nel Bur n. 31 del 5.04.13, nel sito Web e pubblicato nei quotidiani "Il Gazzettino" del 12.04.13 e "La Nuova Venezia" del 13.04.13.
- Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile del Servizio del Comune le osservazioni pervenute sono 5.

**DATO ATTO** che:

- la Commissione Regionale VAS, con parere n. 97 del 16.11.2009, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale Preliminare allegato al Documento preliminare per la redazione del Piano di Assetto Territoriale del Comune di San Stino di Livenza.

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dall'Autorità precedente con le note:

- n. 5017 del 5.04.13
- n. 8220 del 14.06.2013
- n. 8767 del 27.06.13
- n. 12274 del 16.09.13
- n. 901 del 17.01.14

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica n. 55/2014 del 24.02.2014 del servizio pianificazione ambientale dalla quale emerge che:

- esaminata la Valutazione di Incidenza, selezione preliminare, trasmessa con nota prot. com. n. 5017 del 05/04/2013 dal Comune di S. Stino di Livenza ; verificato che all'interno dell'area oggetto del PAT ricade, parzialmente, il sito della Rete Natura 2000, SIC IT3240029 "Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano"; verificato che non si è proceduto ad individuare e ad analizzare le aree residenziali con l'obiettivo di dare efficacia alla fattispecie di esclusione di cui al punto V) lettere A e B, §3 dell'allegato A alla DGR 3173/2006 si segnala che:
  - quanto previsto dal comma 8 dell'Art. 18 delle NTA, relativamente alla Valutazione di Compatibilità Strategica (VCS), non potrà in alcun modo sostituirsi al rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza ai sensi dell' Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
  - lo schema tipo proposto per la scheda di screening semplificata, di cui al paragrafo 8.4, alle pagine da 459 a 461 dello studio esaminato, non risulta conforme alla normativa vigente (D.P.R. 357/97, Art. 5) e quindi non applicabile;
  - relativamente alle Norme Tecniche del PAT, i seguenti articoli risultano non completamente conformi alla normativa vigente:
    - ART. 5 Siti di Interesse Comunitario: IT3240029 - DGR n. 2673/2004;
    - ART. 9 Le invarianti di natura ambientale;
    - Art. 17 Credito edilizio;
- Considerato che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";
- Per tutto quanto il Servizio Pianificazione Ambientale segnala che le informazioni fornite per l'elaborato in esame non rispettano le indicazioni riportate nell'Allegato A alla DGR



3173/2006 e che i giudizi espressi nello studio sulla significatività delle incidenze, seppur ragionevolmente condivisibili, derivino da metodi soggettivi di previsione e che pertanto risulta necessario prevedere adeguate prescrizioni, al fine di evitare la possibilità di incidenze significative negative;

- Considerato inoltre che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente, il Servizio Pianificazione ha espresso parere istruttorio favorevole alla relazione di screening Valutazione di Incidenza del PAT del Comune di S. Stino di Livenza con le prescrizioni di seguito riportate.

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica n. 2 del 16 aprile 2014 esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data 16 aprile 2014, predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV e dal Servizio Pianificazione Ambientale della suddetta struttura, dalla quale emerge che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs 152/2006, con le precisazioni di seguito riportate.
- Per quanto concerne lo stato dell'ambiente, il Rapporto Ambientale approfondisce le differenti matrici ambientali già analizzate nel Rapporto Ambientale Preliminare. In sede istruttoria sono stati acquisiti alcuni approfondimenti sulla qualità delle acque superficiali e sui consumi energetici.
- Attese le criticità evidenziate relative all'immissione nei corpi idrici di azoto e al rischio di percolazione dell'azoto nelle acque sotterranee, particolarmente elevato su tutto il territorio comunale in quanto caratterizzato da una bassa capacità protettiva, dovranno essere individuate idonee prescrizioni finalizzate ad attenuare le criticità evidenziate, in sintonia con quanto previsto dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto approvato con DGR n. 1150 del 26.07.2011.
- Atteso inoltre che il Rapporto Ambientale prevede l'aggiornamento dei dati relativi alle diverse componenti ambientali in sede di attuazione e del conseguente piano di monitoraggio, si ritiene opportuno che debba essere verificata con ARPAV e con le altre autorità deputate al monitoraggio la scelta degli indicatori da monitorare e concordato un eventuale loro coinvolgimento nelle attività di monitoraggio delle azioni di Piano.
- Ciò considerato e premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentato gli elementi che hanno meritato una particolare attenzione in fase di pianificazione e per le quali sono state proposte delle misure di mitigazione che dovranno essere assunte dal Piano e recepite nelle NTA.
- Il Rapporto Ambientale conferma i criteri assunti dal PAT, che contiene alcuni obiettivi tra i quali:
  - messa in sicurezza del territorio da eventuali esondazioni o ristagno d'acqua;
  - difesa idrogeologica;
  - aumento della biodiversità;
  - ripristino della continuità e realizzazione di un sistema integrato di rete ecologica;
  - riqualificazione urbana e territoriale
  - ridurre il consumo di suolo
  - riorganizzare il sistema della mobilità e viabilità;
  - evitare la dispersione delle risorse
  - efficienza ed efficacia dei servizi pubblici



- creazione di un sistema territoriale di valore fruibile.
- Il Rapporto Ambientale contiene la verifica di coerenza del PAT con la pianificazione sovraordinata e, in particolare, con:
  - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento;
  - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Venezia;
  - Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
  - Piano Regionale di Risanamento delle Acque;
  - Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto;
  - Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani;
  - Programma Regionale per la riduzione dei Rifiuti Biodegradabili da avviare in discarica;
  - Piano Regionale Attività di Cava;
  - Piano Regionale dei Trasporti;
  - Piano Triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria 2009-2011;
  - Piano Energetico Regionale.
- Il PAT prevede un incremento complessivo di 2.500 abitanti equivalenti, corrispondenti ad un carico insediativo residenziale di 500.000 mc di cui:
  - mc. 350.000 da PRG vigente non ancora attuati;
  - mc 37.500 relativo al "fabbisogno insediativo fisiologico" previsto dal PAT;
  - mc 112.500 relativo al "fabbisogno insediativo strategico" previsto dal PAT.
- Per le attività produttive, commerciali e direzionali il PAT prevede 52,00 ettari di Superficie territoriale, di cui:
  - 28,00 ettari di superficie territoriale già prevista dal PRG vigente;
  - 24,00 ettari di superficie territoriale prevista dal PAT.
- Il Rapporto Ambientale e le NdA del Piano propongono una procedura di Valutazione di tutti gli interventi (Valutazione di Compatibilità Strategica – VCS) a carico del soggetto attuatore che, mediante l'impiego di idonee procedure, assegna agli stessi un Indice Complessivo di Qualità (ICQ) in relazione ai quattro sistemi (ambientale, paesaggistico, urbano-territoriale, socio-economico) secondo parametri di valutazione che saranno definiti dal Consiglio Comunale in sede di formazione del primo PI, assieme al regolamento attuativo della VCS, precisandone le classi di qualità e il valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità (ICQ) da assegnare agli interventi in relazione alle differenti condizioni di attuazione, in conformità alle tabelle di compatibilità contenute nelle NdA.

Si ritiene che tale procedura debba essere intesa con valenza esclusivamente interna di orientamento nella scelta degli interventi e che non debba assolutamente essere intesa come sostitutiva del processo di VAS e di eventuali Verifiche di assoggettabilità previste dalla normativa vigente.

Nel merito della procedura definita come "Valutazione di Compatibilità Strategica (VCS)" si evidenzia infatti come la stessa non rientri nella normativa vigente per la valutazione del PAT e, se applicata, risulti ripetitiva rispetto alla valutazione di sostenibilità delle azioni strategiche del Piano contenuta nel Rapporto Ambientale.

Il Rapporto Ambientale e le NdA dovranno pertanto essere aggiornati in tutte le parti in cui compaia il riferimento alla VCS, con le opportune precisazioni in merito alla valenza esclusivamente interna e di orientamento di tale procedura, che non potrà in nessun modo sostituire la procedura prevista per la VAS.
- Il Rapporto Ambientale contiene un repertorio di interventi di mitigazione da articolare sulla base delle opere e realtà specifiche, in relazione ai diversi disturbi e relativi ai seguenti tematismi: inquinamento aereo, rumore, fauna e paesaggio.
- Dal Rapporto Ambientale si evince che è prevista la possibilità di realizzare strutture strategiche di rilevanza territoriale classificabili come ZTO F che dovranno essere



connesse con la viabilità primaria territoriale, la cui localizzazione dovrà avvenire mediante specifico accordo di pianificazione, ai sensi dell'art. 6 della LR 11/04, corredato da apposite valutazioni di carattere ambientale.

Dal Rapporto Ambientale emerge altresì che i servizi principali definiti dal PAT che riguardano "interventi di maggiore interesse strategico ed effetti sul territorio" sono:

- polo sanitario;
- campo da golf;
- avio superficie;

Il valutatore evidenzia che tali interventi saranno sottoposti a valutazione di dettaglio qualora rientrino nelle fattispecie indicate dalla vigente normativa in materia di valutazione ambientale.

Ai suddetti interventi vanno aggiunti:

- approdi fluviali;
- impianti sportivi agonistici;
- centro polifunzionale.

Considerato che dal Rapporto Ambientale non emerge una descrizione approfondita degli interventi previsti negli ambiti interessati dalle suddette azioni strategiche, né una valutazione esaustiva dei potenziali effetti sull'ambiente, si ritiene che tali ambiti debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, qualora per i suddetti interventi non sia già previsto l'assoggettamento a procedura VIA.

- Per gli ambiti a "edificazione diffusa" il valutatore ha evidenziato che si tratta di nuclei di origine agricola (in prevalenza ex ZTO E4) in cui si localizzano manufatti e attività di natura mista, residenziale e produttiva primaria. Le azioni previste all'interno delle aree sono legate alla riorganizzazione dei tessuti e alla messa in sicurezza e restauro conservativo dei manufatti e tessuti. Le potenzialità edificatorie rimangono contenute al fine di non alterare l'equilibrio dei luoghi e la componente anche percettiva del contesto. Il PAT propone una perimetrazione indicativa che ha esclusivamente valore ricognitivo e prevede per tali ambiti una specifica definizione in sede di PI, che ne definirà sia la consistenza reale e lo specifico indirizzo di tutela o sviluppo, valutandone la maggior propensione insediativa, sempre nel rispetto della qualità dei luoghi e delle valenze rurali e ambientali. Il valutatore evidenzia che le potenzialità edificatorie concesse dal PAT risultano contenute e da definirsi in modo puntuale al fine di garantire la minor alterazione del contesto e la corrispondenza con gli obiettivi di tutela del territorio agricolo e delle aree di interesse ambientale. La scelta quindi di identificare ambiti e pertinenze, in alcuni casi, di rilevante entità, è funzionale alla possibile riorganizzazione dei volumi esistenti quanto degli spazi aperti, potendo in tal senso intervenire in termini di redistribuzione dei volumi e aumento della qualità e funzionalità residenziale. Considerata comunque l'estensione degli ambiti a "edificazione diffusa" individuati sull'elaborato 4 "Carta delle trasformabilità" e tenuto conto di quanto evidenziato dal valutatore relativamente alla presenza di elementi di cesura e frammentazione del sistema eco relazionale, nonché dei potenziali effetti negativi sul paesaggio, si ritiene che in sede di attuazione del Piano debbano essere rivisti e verificati gli ambiti di edificazione diffusa al fine di contenere il consumo di suolo naturale e seminaturale evitando la saldatura con il tessuto edilizio esistente.
- Per quanto riguarda l'individuazione degli ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita si ritiene opportuno che detti ambiti siano sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 verificandone la coerenza con la LR n. 50/2012 e con il regolamento regionale 21 giugno 2013, n.1 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale."
- In sede istruttoria è stata richiesta l'integrazione del Piano di monitoraggio contenuto nel Rapporto Ambientale con l'individuazione dell'unità di misura degli indicatori da



monitorare. Si ritiene pertanto che il Piano di monitoraggio contenuto nelle Norme di Attuazione debba essere integrato con le integrazioni acquisite.

- Dal Rapporto Ambientale non emerge con molta chiarezza come le singole azioni di piano siano state valutate rispetto agli indicatori DPSIR individuati. Tuttavia il Rapporto Ambientale riporta una descrizione degli ambiti di trasformazione e/o riqualificazione e riconversione ed evidenzia le criticità e i fattori di attenzione di ciascun ambito, nonché le eventuali misure di mitigazione e/o mitigazione.

Si evidenzia che la valutazione di tali ambiti dovrà essere approfondita in fase attuativa, non essendo valutati gli effetti derivanti dalla loro attuazione in maniera compiuta. In particolare, considerato che è prevista la possibilità di attuazione per stralci successivi si ritiene che tale valutazione debba riguardare l'intero ambito e non già lo stralcio previsto in attuazione. Si ritiene pertanto che gli ambiti individuati nel Rapporto Ambientale, come integrato, quali aree 1, 7, 8, 9, 13, 22, 24, 25 debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06. Analogamente gli ambiti di riqualificazione e riconversione dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06, fatte salve la fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1717 del 03.10.2013.

Si ritiene, comunque, che la metodologia utilizzata consenta di valutare la complessiva sostenibilità delle strategie di piano.

- Alla luce degli approfondimenti acquisiti in sede istruttoria e delle sopra riportate considerazioni e valutazioni, si ritiene che con l'osservanza di tutte le prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali, consultate in sede di redazione del PAT e con opportuni approfondimenti valutativi in sede di redazione dei Piani Urbanistici Attuativi, possa essere rilasciato parere favorevole sulla sostenibilità ambientale del PAT a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni.

**VALUTATE** le osservazioni pervenute, relative al Rapporto Ambientale e/o inerenti a questioni ambientali, delle quali si riporta nella seguente tabella il nominativo del proponente, la sintesi dei contenuti, la controdeduzione e parere del valutatore, nonché quello della Commissione VAS.

